
Obblighi dichiarativi per forfettari e pagamenti soprasoglia: gli elementi antiriciclaggio a disposizione del commercialista

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 28 Giugno 2022

Valutazione dell'infrazione in materia di **antiriciclaggio** sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione.

Tra gli operatori ci si chiede quali verifiche debba eseguire il **professionista incaricato di curare**, per esempio, **gli adempimenti dichiarativi di un contribuente in regime semplificato o forfettario** al fine di riscontrare eventuali **violazioni dell'uso del contante**.

Ciò in quanto la documentazione consegnata dal cliente potrebbe non consentire al commercialista di avere contezza delle modalità con cui sono avvenuti incassi e pagamenti.

Alcune valutazioni importanti in tema di pagamenti in contanti, antiriciclaggio e contribuenti forfettari

Argomenti trattati:

- Limitazioni all'uso del contante
 - Le operazioni frazionate
 - Il pagamento a rate
- Aspetti sanzionatori
- Antiriciclaggio e obblighi di comunicazione delle infrazioni
- La nozione di infrazione a fini antiriciclaggio
 - Il parere del Comitato Antiriciclaggio
 - ...e del Dipartimento del Tesoro
- Obblighi dichiarativi per semplificati e forfettari e trasferimenti soprasoglia: un caso pratico
- Alcune osservazioni
- Bozza incarico professionale contribuente in regime forfettario

Limitazioni all'uso del contante

Il comma 1, dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal [D.lgs. 25/05/2017, n. 90](#), individua la **limitazione dell'uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni finanziarie**.

La disposizione impedisce il trasferimento tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) a qualsiasi titolo, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore, in valuta nazionale o in valuta estera, qualora il valore dell'operazione, anche frazionata, dovesse risultare complessivamente **pari o superiore ad € 2.000,00^[1]**.



I **trasferimenti che eccedono il suddetto limite** vanno eseguiti **tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.)**.

Le operazioni frazionate

Relativamente alle **operazioni "frazionate"** la prassi enucleata dal MEF prevede un **arco temporale di sette giorni entro il quale l'operazione può essere considerata unica**, anche se l'accordo espresso tra le parti di una regolamentazione del pagamento più lunga non è automaticamente idoneo ad escludere l'artificiosità del frazionamento.

Allo stesso modo l'effettuazione delle transazioni finanziarie in un periodo pari o inferiore a 7 giorni non implica l'artificiosità del frazionamento: ciò che rileva è l'emersione di un intento elusivo, rinvenibile dal complesso della documentazione e delle informazioni rilevanti nel caso specifico.

E' compito dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio l'onere di individuare eventuali elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni ad unità.

Secondo Il MEF deve essere verificato, nello specifico, l'oggetto della prestazione al fine di accertare se i pagamenti plurimi rappresentano frazioni di unità, ancorché effettuati in un periodo superiore a 7 giorni, ovvero se rappresentano una pluralità di prestazioni.

Il pagamento a rate

Circa il **pagamento "a rate"**, in sede interpretativa è stato chiarito che, nel caso in cui il prezzo complessivamente dovuto sia di importo pari o superiore alla soglia prevista (attualmente pari ad € 2.000), lo stesso può essere dilazionato in contanti soltanto se:

- l'importo di ciascuna rata / acconto è inferiore a € 2.000;
- la rateizzazione è prevista dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale devono risultare, in particolare, l'importo complessivo da pagare e l'indicazione delle singole rate e delle relative scadenze. In presenza di rate di importo pari o superiore al suddetto limite il pagamento delle stesse non può essere effettuato per contanti.

Rientra, quindi, nella prassi commerciale il pagamento dei fornitori a 30, 60 e 90 giorni data fattura.

Il pagamento in più rate della somma dovuta non è effettuato con lo specifico intento di eludere la soglia.

Aspetti sanzionatori

La **responsabilità dell'infrazione, in caso di violazione del divieto**, ricade sia nel soggetto che ha provveduto al trasferimento, sia in colui che lo ha ricevuto che ha con

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati

- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento